



*Segreteria regionale Bilancio e Finanza
Direzione Risorse finanziarie*

Guida al

**Decreto Fiscale collegato alla
finanziaria statale per l'anno 2008
(Decreto Legge 1 ottobre 2007, n. 159)**

**Disposizioni di principale interesse
per la finanza regionale**



INDICE PER ARGOMENTO.....2

INDICE SECONDO L'ARTICOLATO.....4

INDICE PER ARGOMENTO

1. ENTRATE

1.1 Entrate tributarie

ARTICOLO 40 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 8

1.2 Trasferimenti (o regolamentazioni) statali per macroarea di intervento

1.2.1 Ordinamento e Organizzazione

ARTICOLO 15 – AUTORIZZAZIONE DI UNA MAGGIORE SPESA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DEL PUBBLICO IMPIEGO PER IL BIENNIO 2006-2007 6

1.2.2 Servizi alla persona

ARTICOLO 12 – FINANZIAMENTO DELL’OBBLIGO FORMATIVO..... 6

ARTICOLO 44 – SOSTEGNO DEI CONTRIBUENTI A BASSO REDDITO 9

ARTICOLO 45 – INTEGRAZIONE DELLE RISORSE PER IL PIANO REGIONALE DI INTERVENTO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 9

1.2.3 Assetto e Utilizzazione del territorio

ARTICOLO 20 BIS - FONDO ROTATIVO PER INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI 7

ARTICOLO 21 – FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 7

ARTICOLO 21-BIS – RIFINANZIAMENTO DEI “CONTRATTI DI QUARTIERE II” 7

ARTICOLO 22 – RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E DEL MOSE 7

ARTICOLO 25 – RIFINANZIAMENTO DEL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE..... 8

ARTICOLO 26 – INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI 8

1.2.4 Sviluppo economico

ARTICOLO 35 – FONDO PER LE AREE DI CONFINE CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE..... 8



2. SPESE

ARTICOLO 7- BIS – ESCLUSIONE DELLE SPESE COFINANZIATE DALL’UNIONE EUROPEA DAL PATTO DI STABILITA’ 2007	5
ARTICOLO 19 – SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER I PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SUPERIORI A 10 MILA EURO	6

3. SANITA’

ARTICOLO 4 – COMMISSARIAMENTO DELLE REGIONI CHE NON RISPETTANO IL PIANO DI RIENTRO DEL DEFICIT SANITARIO.....	5
ARTICOLO 5 – NUOVI ADEMPIMENTI PER L’ACCESSO AL FINANZIAMENTO SANITARIO	5

4. FINANZA LOCALE

ARTICOLO 11 – CONTRIBUTO A PROVINCE E COMUNI PER L’ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI.....	6
----------------------------------------------------------------------------------------	---

5. FINANZIAMENTI SPECIALI AD ALTRE REGIONI

ARTICOLO 7 – FINANZIAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE DI ROMA, NAPOLI E MILANO	5
ARTICOLO 8 – FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PER IL TRASFERIMENTO MODALE DA E PER LA SICILIA E PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLO STRETTO DI MESSINA.....	6
ARTICOLO 27 – CONTRIBUTO ALLA REGIONE CALABRIA PER LA STABILIZZAZIONE DI ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI.....	8



INDICE SECONDO L'ARTICOLATO

ARTICOLO 4 – COMMISSARIAMENTO DELLE REGIONI CHE NON RISPETTANO IL PIANO DI RIENTRO DEL DEFICIT SANITARIO.....	5
ARTICOLO 5 – NUOVI ADEMPIMENTI PER L'ACCESSO AL FINANZIAMENTO SANITARIO	5
ARTICOLO 7 – FINANZIAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE DI ROMA, NAPOLI E MILANO.....	5
ARTICOLO 7- BIS – ESCLUSIONE DELLE SPESE COFINANZIATE DALL'UNIONE EUROPEA DAL PATTO DI STABILITA' 2007	5
ARTICOLO 8 – FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PER IL TRASFERIMENTO MODALE DA E PER LA SICILIA E PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLO STRETTO DI MESSINA.....	6
ARTICOLO 11 – CONTRIBUTO A PROVINCE E COMUNI PER L'ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI.....	6
ARTICOLO 12 – FINANZIAMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO.....	6
ARTICOLO 15 – AUTORIZZAZIONE DI UNA MAGGIORE SPESA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DEL PUBBLICO IMPIEGO PER IL BIENNIO 2006-2007	6
ARTICOLO 19 – SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER I PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SUPERIORI A 10 MILA EURO	6
ARTICOLO 20 BIS - FONDO ROTATIVO PER INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI	7
ARTICOLO 21 – FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	7
ARTICOLO 21-BIS – RIFINANZIAMENTO DEI “CONTRATTI DI QUARTIERE II”	7
ARTICOLO 22 – RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E DEL MOSE	7
ARTICOLO 25 – RIFINANZIAMENTO DEL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE.....	8
ARTICOLO 26 – INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI	8
ARTICOLO 27 – CONTRIBUTO ALLA REGIONE CALABRIA PER LA STABILIZZAZIONE DI ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI.....	8
ARTICOLO 35 – FONDO PER LE AREE DI CONFINE CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE.....	8
ARTICOLO 40 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF	8
ARTICOLO 44 – SOSTEGNO DEI CONTRIBUENTI A BASSO REDDITO	9
ARTICOLO 45 – INTEGRAZIONE DELLE RISORSE PER IL PIANO REGIONALE DI INTERVENTO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI	9

Sanità > Deficit sanitari

ARTICOLO 4 – COMMISSARIAMENTO DELLE REGIONI CHE NON RISPETTANO IL PIANO DI RIENTRO DEL DEFICIT SANITARIO

L'articolo prevede il commissariamento delle Regioni che, sulla base delle verifiche del tavolo di monitoraggio degli adempimenti sanitari, risultino non in linea con quanto previsto dai rispettivi piani di rientro del debito. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, in un primo tempo, diffida la Regione ad adottare entro quindici giorni gli atti ed i provvedimenti necessari a conseguire gli obiettivi previsti dal Piano; poi, qualora la Regione non provveda, nomina un commissario "ad acta" per l'intero periodo previsto dal Piano di rientro, che ha la facoltà di proporre alla Regione la sostituzione dei Direttori generali delle ASL.

In base alla norma, la nomina a Commissario è incompatibile con qualsiasi altro incarico istituzionale presso la stessa Regione.

Sanità > Finanziamento sanitario

ARTICOLO 5 – NUOVI ADEMPIMENTI PER L'ACCESSO AL FINANZIAMENTO SANITARIO

L'articolo stabilisce che, a decorrere dall'anno 2008, la spesa per l'assistenza farmaceutica (al lordo delle quote eventualmente a carico degli assistiti) deve essere in ogni regione inferiore al 14,0 per cento della quota statale del finanziamento sanitario ricevuta dalla Regione stessa. Tale soglia è stata quindi ridotta rispetto al 16% fissato dal DL n. 269/2003 (art. 48).

Le Regioni hanno inoltre l'obbligo, entro 15 giorni dalla fine di ogni mese, di trasmettere all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) i dati relativi alla distribuzione diretta nel mese precedente, per singola specialità medicinale.

L'articolo dispone che il rispetto di queste norme sia inserito nel novero degli adempimenti che le Regioni sono tenute a rispettare ai fini dell'accesso al finanziamento sanitario integrativo.

Il comma 5 introduce un ulteriore vincolo ai fini dell'accesso al finanziamento sanitario integrativo, disponendo che dall'anno 2008 la spesa farmaceutica ospedaliera di ogni Regione, al netto della distribuzione diretta, non può superare il 2,4 per cento del finanziamento sanitario statale.

Non sono sottoposte a tale vincolo le Regioni che hanno registrato un equilibrio economico complessivo.

Finanziamenti speciali ad altre Regioni

ARTICOLO 7 – FINANZIAMENTO DELLE LINEE METROPOLITANE DI ROMA, NAPOLI E MILANO

L'articolo autorizza la spesa, per l'anno 2007, di 500 milioni di euro per la prosecuzione dei lavori relativi alla linea metropolitana "C" di Roma, di 150 milioni di euro per il sistema metropolitano di Napoli e di 150 milioni di euro per il sistema ferroviario metropolitano di Milano.

Spese > Patto di stabilità

ARTICOLO 7- BIS – ESCLUSIONE DELLE SPESE COFINANZIATE DALL'UNIONE EUROPEA DAL PATTO DI STABILITA' 2007

La norma integra la parte della Legge Finanziaria 2007 che detta le regole del Patto di Stabilità per le Regioni, disponendo che lo scostamento dai limiti fissati per il 2007, se non è superiore all'entità delle spese in conto capitale per interventi cofinanziati dall'Unione Europea, può essere recuperato nel 2008.

Finanziamenti speciali ad altre Regioni

ARTICOLO 8 – FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PER IL TRASFERIMENTO MODALE DA E PER LA SICILIA E PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO NELLO STRETTO DI MESSINA

L'articolo autorizza per il 2007 la spesa di: 12 milioni di euro per l'adeguamento dei servizi ai trasporti intermodali nei porti calabresi e siciliani; 40 milioni di euro per il potenziamento del trasporto ferroviario dei pendolari e del collegamento ferroviario con l'aeroporto di Reggio Calabria; 40 milioni di euro per il trasporto marittimo di passeggeri nello Stretto di Messina; 1 milione di euro da destinare alle Regioni Calabria e Sicilia per l'adeguamento dei servizi legati ai collegamenti marittimi tra Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni.

Il comma 9 revoca il contributo di 5 milioni di euro autorizzato per l'anno 2007 dalla legge n. 311/2004 (art. 1, c. 245) per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese del settore della pesca, operanti in aree in cui è stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca.

Finanza locale

ARTICOLO 11 – CONTRIBUTO A PROVINCE E COMUNI PER L'ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI

L'articolo autorizza la spesa di 30 milioni di euro per la concessione di contributi alle Province e ai Comuni che utilizzino l'avanzo di amministrazione per l'estinzione anticipata di mutui.

Trasferimenti > Servizi alla persona > Istruzione

ARTICOLO 12 – FINANZIAMENTO DELL'OBBLIGO FORMATIVO

La Legge Finanziaria per il 2007 (L. n. 296/2006, art. 1, c. 622) introduce la collaborazione tra Ministero della pubblica istruzione e le singole Regioni per la definizione di percorsi e progetti formativi che siano in grado di prevenire e contrastare la mortalità scolastica e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

L'articolo del decreto legge autorizza, per il 2007, la spesa di 150 milioni di euro per agevolare tali progetti. Le risorse saranno ripartite tra le Regioni.

Regolamentazione statale > Ordinamento e Organizzazione > Contratti PA

ARTICOLO 15 – AUTORIZZAZIONE DI UNA MAGGIORE SPESA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DEL PUBBLICO IMPIEGO PER IL BIENNIO 2006-2007

L'articolo stanziava 1 miliardo di euro per la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi previsti dai contratti nazionali del pubblico impiego relativi al biennio 2006-2007 sottoscritti entro il 1° dicembre 2007.

Spese

ARTICOLO 19 – SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI PER I PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI SUPERIORI A 10 MILA EURO

Il decreto legge n. 262/2006 (art. 2, c. 9) introduce l'obbligatorietà per le Amministrazioni Pubbliche di verificare, prima di procedere a pagamenti uguali o superiori a 10 mila euro, che il beneficiario non sia inadempiente per importi uguali o superiori. Da tale onere sono escluse le società a prevalente partecipazione pubblica.

L'articolo del presente Decreto sospende l'applicazione di tale adempimento fino all'entrata in vigore del regolamento del Ministro dell'Economia che deve definirne le modalità di applicazione.

Con decreto dello stesso Ministro, inoltre, potrà essere elevata la soglia di applicazione del provvedimento fino a 20 mila euro.

In ogni caso, l'articolo 19 esclude dall'obbligo di verifica le liquidazioni delle società a prevalente partecipazione pubblica.

Regolamentazione statale > Territorio > Infrastrutture

ARTICOLO 20 BIS - FONDO ROTATIVO PER INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI

L'articolo estende l'utilizzo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca anche alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale.

L'ampliamento delle forme di finanziamento per le infrastrutture, quindi, potrebbe riguardare anche le opere di interesse per il Veneto inserite nell'allegato al Documento di Programmazione Economico-Finanziaria.

Trasferimenti > Territorio > Edilizia residenziale

ARTICOLO 21 – FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

L'articolo finanzia fino a 550 milioni di euro per un programma di edilizia residenziale pubblica nei comuni capoluogo di provincia, nei comuni con essi confinanti con popolazione superiore a 10.000 abitanti e nei comuni ad alta tensione abitativa. Entro 20 giorni dall'emanazione del decreto stesso le Regioni devono trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e a quello della Solidarietà sociale gli elenchi di interventi prioritari ed immediatamente realizzabili per soddisfare il fabbisogno alloggiativo (adattamenti funzionali, acquisti, costruzioni, locazioni di immobili). La ripartizione dello stanziamento tra le Regioni sarà effettuata in base a criteri che saranno definiti d'Intesa con le Regioni e le Province Autonome.

Trasferimenti > Territorio > Edilizia residenziale

ARTICOLO 21-BIS – RIFINANZIAMENTO DEI “CONTRATTI DI QUARTIERE II”

La norma dispone che, successivamente al 31 dicembre 2007, le risorse non impegnate tra quelle originariamente destinate al programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impiegati nella lotta alla criminalità organizzata, saranno destinate al finanziamento delle proposte già ritenute idonee ma non finanziate.

In sede di Conferenza Stato-Regioni saranno stabilite le modalità di riparto delle somme, la quota di cofinanziamento regionale e le modalità di individuazione delle proposte da ammettere a finanziamento.

In base a quanto stabilito dall'articolo, una quota di 60 milioni è riservata alle opere di ricostruzione in seguito ad eventi sismici nella Regione Molise e nella Provincia di Foggia.

Trasferimenti > Territorio > Salvaguardia

ARTICOLO 22 – RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE SPECIALE PER VENEZIA E DEL MOSE

L'articolo autorizza per il 2007 una spesa di 170 milioni di euro per il proseguimento dei lavori del sistema MOSE e di 20 milioni di euro per gli interventi per la salvaguardia di Venezia, destinati in particolare alla definizione di una rete fissa antincendio per la città e di un nuovo sistema di allertamento per i rischi di incidente industriale legati alla zona di Marghera.

(Il rifinanziamento della legge sulla salvaguardia di Venezia va ad incrementare lo stanziamento di 85 milioni di euro disposto per il 2007 dalla legge n. 296/2006, art. 1, c. 944. La stessa legge ha autorizzato per ciascuno degli anni 2008 e 2009 la spesa di 15 milioni di euro).

Trasferimenti > Territorio > Protezione civile

ARTICOLO 25 – RIFINANZIAMENTO DEL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

L'articolo dispone il rifinanziamento per il 2008 del Fondo regionale di protezione civile per l'importo di 138 milioni di euro. I criteri di riparto saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Trasferimenti > Territorio > Difesa del suolo

ARTICOLO 26 – INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Al Ministero dell'Ambiente viene attribuito un contributo straordinario per l'anno 2007 pari a 10 milioni di euro per l'attuazione di interventi urgenti di adattamento e mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, tra cui viene data priorità agli interventi nelle aree esposte a rischio di eventi alluvionali o franosi ovvero a rischio valanga.

Le modalità di utilizzo delle somme stanziare saranno definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicurando il coordinamento con le regioni interessate.

Finanziamenti speciali ad altre Regioni

ARTICOLO 27 – CONTRIBUTO ALLA REGIONE CALABRIA PER LA STABILIZZAZIONE DI ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI

L'articolo autorizza un contributo di 60 milioni di euro per il 2007 alla Regione Calabria ed uno di 10 milioni di euro alla Regione Campania per la stabilizzazione di soggetti impiegati in lavori di pubblica utilità o impegnati in progetti di lavori socialmente utili che abbiano maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.

Trasferimenti > Sviluppo economico > Sostegno zone confinanti con RSS

ARTICOLO 35 – FONDO PER LE AREE DI CONFINE CON LE REGIONI A STATUTO SPECIALE

Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realtà socio economiche delle zone confinanti tra le regioni, istituito dal D.L. 81/2007, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007 (di cui 14 milioni di euro destinati ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale) viene ridenominato "Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a Statuto Speciale" e la sua dotazione viene incrementata di 5 milioni di euro.

La dotazione del fondo, che ammonta pertanto a 25 milioni, viene inoltre interamente destinata alle zone confinanti con le Regioni a Statuto Speciale.

Il Dipartimento per gli affari regionali provvederà a finanziare specifici progetti per lo sviluppo economico e sociale di questi territori, sentite le Regioni interessate e dando priorità agli interventi che presentino caratteristiche sovra comunali.

Entrate > Tributi > Addizionale regionale IRPEF

ARTICOLO 40 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF

Il comma 8 stabilisce che le Regioni possono deliberare l'applicazione della maggiorazione dell'addizionale regionale all'IRPEF anche nell'anno corrente, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente.

Regolamentazione statale > Servizi alla persona > detrazioni Irpef

ARTICOLO 44 – SOSTEGNO DEI CONTRIBUENTI A BASSO REDDITO

Ai soggetti passivi dell'Irpef che hanno registrato un'imposta dovuta relativa all'anno 2006 pari a zero, viene attribuito una detrazione di 150 euro ed un'ulteriore somma di 150 euro per ogni familiare a carico.

La detrazione spetta nel caso in cui il reddito complessivo non sia superiore a 50.000 euro.

Trasferimenti > Servizi alla persona > Istruzione

ARTICOLO 45 – INTEGRAZIONE DELLE RISORSE PER IL PIANO REGIONALE DI INTERVENTO PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

L'articolo stanziava ulteriori 25 milioni di euro, per l'anno 2007, per l'attuazione del piano straordinario di intervento regionale per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, previsto dalla Legge Finanziaria 2007 per il conseguimento dell'obiettivo comunitario della copertura del 33 per cento del territorio entro il 2010.

Le risorse, quindi, ammontano complessivamente a 125 milioni di euro.